STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONPORTS Maritime Cluster"

INDICE

TITOLO I –	COSTITUZIONE	DENOMINAZIONE	SCOPI

- Art. 1 Costituzione, *mission* e *vision*
- Art. 2 Scopi

TITOLO II – ASSOCIATI

- Art. 3 Condizioni di Ammissione
- Art. 4 Associati
- Art. 5 Rapporto Associativo
- Art. 6 Diritti degli Associati
- Art. 7 Doveri degli Associati
- Art. 8 Contributi degli Associati
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Perdita della qualità di Associato

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 11 Organi dell'Associazione
- Art. 12 Assemblea
- Art. 13 Presidente
- Art. 14 Vice Presidente
- Art. 15 Delegati dei Porti
- Art. 16 Consiglio Direttivo
- Art. 17 Tesoriere
- Art. 18 Probiviri

TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE E GESTIONE ORGANIZZATIVA

- Art. 19 Cariche associative
- Art. 20 Sistemi di votazione e verbalizzazioni

TITOLO V – FONDI COMUNI E BILANCI

- Art. 21 Patrimonio sociale
- Art. 22 Esercizio finanziario e bilanci

TITOLO VI – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

- Art. 23 Modificazioni statutarie
- Art. 24 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
- Art. 25 Disposizioni finali

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONPORTS Maritime Cluster" TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

Art. 1 – Costituzione, *mission* e *vision*

- 1. È costituita con durata illimitata l'Associazione denominata "UNIONPORTS Maritime Cluster", con sede in Augusta, Via Epicarmo nn. 74-76.
- 2. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria.
- 3. L'Associazione adotta il Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirandosi ad esso e impegnando gli associati alla loro osservanza.
- 4. L'Associazione esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
- a) rappresentare efficacemente in tutte le sedi di interlocuzione esterna le imprese operanti oltre che nei Porti di Augusta, Catania e Siracusa, in tutti i porti della Sicilia Orientale;
- b) tutelare gli interessi degli associati intervenendo con azioni efficaci e condivise;
- c) garantire la piena espressione delle potenzialità dei porti siciliani e assicurarne un sano sviluppo.
- 5. A tal fine, l'Associazione è impegnata a:
- a) valorizzare la cultura dell'identità e il senso di appartenenza al territorio, sviluppando sinergie tra le imprese associate;
- b) sviluppare e accrescere le capacità di comunicazione e di ascolto interne all'Associazione, al fine di erogare servizi strategici il più possibile adeguati;
- c) intraprendere progetti su temi di interesse settoriale e generale e avviare collaborazioni con enti esterni per migliorare gli standard qualitativi esistenti.

Art. 2 – Scopi

- 1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
- 2. L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
- a) promuovere la cultura imprenditoriale e la coscienza dei valori di integrità e correttezza nell'esercizio della libera iniziativa economica nel sistema dei porti siciliani su cui gravitano le imprese associate;
- b) raccogliere le istanze delle imprese associate e tutelarne gli interessi nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali;
- c) promuovere la crescita e la valorizzazione dei Porti di cui al punto a) comma 4 dell'art. 1, sia garantendone la funzionalità, nel rispetto della loro vocazione industriale e commerciale e quali basi di appoggio per la prestazione dei servizi alle navi in transito, sia favorendone il pieno sviluppo;
- d) intervenire, in qualsiasi forma o modo ritenuto opportuno, di fronte a qualsiasi azione, di parte pubblica e privata, che possa temporaneamente o definitivamente limitare o comunque compromettere la funzionalità e/o operatività dei porti suddetti in relazione ai volumi di traffico e/o alla facilità e all'economicità degli approdi;

- e) promuovere iniziative e proporre azioni, anche per le vie giudiziarie, presso tutte le sedi e tutte le Istituzioni politiche e/o amministrative e/o giurisdizionali e/o tecniche a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario, nonché presso ogni altro soggetto giuridico di natura anche privata, al fine di illustrare, difendere e sostenere le ragioni delle imprese associate, in relazione alle conseguenze negative che i provvedimenti e le iniziative adottati presso tali sedi o dai predetti soggetti possano produrre con riguardo alla citata funzionalità e/o operatività e/o sviluppo dell'area Portuale di cui al punto a) comma 4 dell'art. 1;
- f) intervenire ed operare a tutela anche di singole aziende o categorie di imprenditori, allorché interessi specifici presentino riflessi di ordine generale;
- g) promuovere, nelle adeguate sedi istituzionali la soluzione di questioni relative al settore portuale in genere, offrendo un valido contributo alla razionalizzazione e organizzazione della politica portuale nel quadro dell'economia italiana, europea e internazionale;
- h) avviare studi, pubblicazioni e convegni, raccogliere ed elaborare dati, notizie, statistiche relativi ad ambiti specifici e più generali;
- i) aderire, associarsi o consorziarsi con tutti quegli enti pubblici o privati nazionali o internazionali, che abbiano finalità connesse con i traffici marittimi, ivi compresa la cantieristica navale, con l'organizzazione e la programmazione della politica portuale, nonché con gli scopi dell'Associazione;
- j) in generale, compiere ogni operazione tecnica, economica, amministrativa, giudiziaria, finanziaria che appaia corrispondente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- k) risolvere eventuali controversie sia tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolandone la solidarietà e collaborazione.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 3 - Condizioni di Ammissione

Possono aderire all'Associazione le imprese industriali, le imprese produttrici di beni e servizi e i liberi professionisti, che operano nel settore marittimo e portuale, aventi la sede legale e/o operativa e/o amministrativa o stabilimenti, cantieri e attività sussidiarie, compresa la logistica, nelle aree portuali di cui al punto a) comma 4 dell'art. 1, che:

- a) tengano comportamenti orientati a integrità, autonomia, trasparenza e senza condizionamenti politici e/o derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico;
- b) condividano la *mission*, la *vision*, gli scopi dell'Associazione e accettino il presente Statuto.

Art. 4 – Associati

- 1. Sono associati, con identità di diritti e doveri, i firmatari dell'Atto Costitutivo e tutti gli altri associati in possesso delle condizioni di ammissione di cui all'art. 3 all'atto della iscrizione.
- 2. Esistono due categorie di associati:

- a) ordinari: membri che versano il contributo di ingresso e il contributo mensile/annuale;
- b) benemeriti e onorari: membri a tempo determinato che non versano alcun contributo e sono nominati come tali dal Collegio dei Probiviri per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Essi non possono partecipare alle Assemblee, salvo esplicito invito, e non hanno diritto di voto.
- 3. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 5 – Rapporto Associativo

- 1. L'organo competente a deliberare insindacabilmente sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, previa verifica insindacabile del Collegio dei Probiviri.
- 2. L'impresa richiedente presenta apposita domanda di ammissione su modulo prestampato, contenente:
- a) l'indicazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
- b) l'indicazione della natura dell'attività svolta, della sede legale e/o operativa e/o amministrativa, degli stabilimenti e della loro ubicazione;
- c) l'indicazione del numero dei lavoratori dipendenti;
- d) l'indicazione delle persone autorizzate a rappresentare l'impresa in seno all'Associazione;
- e) l'impegno a rispettare il presente Statuto e il Codice Etico.
- 3. La domanda impegna l'associato a tutti gli effetti statutari.
- 4. La domanda di adesione è sottoposta da parte del Collegio dei Probiviri ad una preventiva verifica di carattere tecnico-organizzativo per accertarne la legittimità, anche sulla base del certificato CCIAA, con riferimento al possesso delle condizioni richieste per l'ammissione all'Associazione di cui all'art. 3.
- 5. L'adesione decorre dalla data dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il rapporto si intende tacitamente rinnovato ove non siano state presentate dall'associato formali dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
- 6. Superato con esito positivo il controllo di legittimità da parte del Collegio dei Probiviri, la domanda deve essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Esso delibera a maggioranza semplice.
- 7. Della domanda di ammissione viene data comunicazione a tutti gli associati, i quali hanno cinque giorni di tempo per presentare eventuali considerazioni.

Art. 6 – Diritti degli Associati

- 1. Gli Associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari contributivi.
- 2. Hanno diritto di essere rappresentati e ricevere l'assistenza e la tutela derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
- 3. L'Associazione, ove necessario, potrà ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, consulenze e prestazioni professionali autonome che si rendano utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. Hanno diritto di essere informati delle attività dell'Associazione e di avere copia delle delibere assembleari, rendiconti e alla visione dei registri contabili previa richiesta scritta.

Art. 7 – Doveri degli Associati

- 1. Gli Associati tengono un comportamento ispirato alla correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto dei valori associativi.
- 2. Osservano le norme dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, del Codice Etico e dell'eventuale Regolamento interno, nonché delle deliberazioni emanate dagli organi associativi.
- 3. Rispettano i principi di deontologia imprenditoriale e non mettono in atto pratiche o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, della categoria o dei suoi membri.
- 4. Non utilizzano strumentalmente la struttura associativa per conseguire risultati riconducibili esclusivamente a proprie politiche di *business* aziendale e/o all'interesse personale del suo legale rappresentante.
- 5. Partecipano attivamente alla vita associativa e operano perseguendo il bene dell'Associazione con lealtà e imparzialità, nel rispetto del carattere apartitico e apolitico dell'Associazione.
- 6. Versano nei termini stabiliti i contributi associativi e ogni altro contributo eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea.
- 7. Non assumono iniziative di comunicazione relative, anche indirettamente, agli interessi rappresentati dall'Associazione, senza un preventivo coordinamento con la stessa.
- 8. Non aderiscono ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute concorrenti e costituite per scopi analoghi: su proposta del Consiglio Direttivo, i Probiviri si pronunciano inconfutabilmente valutando in concreto la natura concorrenziale delle predette organizzazioni.
- 9. Comunicano tempestivamente all'Associazione la cessazione della propria attività economica e/o imprenditoriale e/o lavorativa.

Art. 8 – Contributi degli Associati

- 1. Gli Associati sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:
- a) contributo di ingresso, determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, da versare ad avvenuta approvazione della domanda;
- b) contributo associativo mensile/annuale stabilito dall'Assemblea;
- c) contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Art. 9 – Sanzioni

- 1. Le imprese associate, i titolari di cariche associative ed i rappresentanti delle aziende in seno all'Associazione che si rendessero inadempienti agli obblighi indicati dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- a) richiamo del Presidente negli organi direttivi in forma orale o scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere

rapidamente ricondotti ad una violazione dei principi organizzativi di riferimento generale;

- b) sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
- c) decadenza dagli organi associativi e/o dagli incarichi di rappresentanza deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- d) decadenza dagli organi associativi, dichiarata dall'Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, in caso di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento di della carica;
- e) esclusione dell'impresa associata, deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessun'altra soluzione sia ormai più praticabile; l'esclusione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo i casi validati dal Consiglio Direttivo di grave e comprovata impossibilità di adempiere gli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- f) radiazione del rappresentante dell'impresa in Associazione, deliberata dall'Assemblea in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- g) è fatta salva la possibilità di agire giudizialmente nei confronti del socio moroso per il pagamento dei contributi in tutto il periodo di tempo mancante al raggiungimento della data di scadenza dell'impegno associativo, oltre gli interessi di mora.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associato

- 1. La qualità di associato si perde per:
- a) Dimissioni. Devono essere rassegnate tramite PEC al Consiglio Direttivo.
- b) Recesso. Può aversi in caso di voto contrario a modifiche statutarie o in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo.
- c) Esclusione dell'impresa associata. Si verifica in caso di infrazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, del Codice Etico e dei Valori associativi, nonché per cause di oggettiva e accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con il parere motivato del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'Associato moroso per i mancati versamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione l'impresa associata perde immediatamente tutti i diritti e doveri.

- d) Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, o nel caso di altre procedure concorsuali, il Consiglio ha facoltà di sospendere il rapporto associativo.
- e) Cessazione dell'attività aziendale.
- 2. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- -L'Assemblea degli Associati
- -Il Presidente
- -Il Vicepresidente
- -I Delegati dei Porti intervenuti
- -Il Consiglio Direttivo
- -Il Tesoriere
- -Il Segretario
- -Il Collegio dei Probiviri

Art. 12 – Assemblea

- 1. L'Assemblea, quando legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e delibera validamente su tutte le questioni ad essa attribuite dallo Statuto e dalla Legge.
- 2. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e con gli obblighi statutari ed è convocata nel comune dove ha sede l'Associazione.
- 3. Ogni associato in regola con i versamenti di qualsiasi natura e con gli obblighi di cui al primo comma avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro associato conferendogli apposita delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
- 4. Partecipano di diritto all'Assemblea i Probiviri senza voto deliberativo, salvo non ne abbiamo diritto in qualità di associati.
- 5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure a seguito di domanda scritta al Presidente di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati. La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.

È straordinaria inoltre l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, per l'approvazione

della delibera contributiva, per tutti gli adempimenti organizzativi, nonché per la discussione e l'approvazione dell'attività dell'Associazione.

- 7. L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati.
- 8. L'Assemblea è valida qualora sia presente la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.
- 9. È presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente designa il Segretario e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
- 10. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe, il soddisfacimento degli oneri contributivi da parte dei partecipanti e il numero dei voti validi presenti.

11. L'Assemblea inoltre:

- -Elegge il Presidente e il Vice Presidente e approva il programma di attività della Presidenza.
- -Elegge il Consiglio Direttivo.
- -Elegge il Collegio dei Probiviri.
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
- -Delibera sulla responsabilità del Consiglio Direttivo.
- -Determina, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo la misura dei contributi ordinari e straordinari.
- -Delibera sui bilanci consuntivi
- -Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, gli indirizzi strategici e le direttive di massima.
- -Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla competenza dell'Assemblea, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Delibera sulle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo.
- Approva l'eventuale Regolamento interno.
- -Ratifica gli indirizzi e le direttive dell'Associazione per le attività future.
- Delibera su ogni altro argomento attribuito dal presente Statuto alla sua competenza e posto dal Presidente all'ordine del giorno.
- Delibera l'esclusione degli associati.
- Prende in esame tutte le questioni di carattere generale e cura il conseguimento dei fini statutari.
- 12. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con le stesse modalità almeno cinque giorni prima della riunione.
- 13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.
- 14. Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti persone e la qualità delle persone o quando il Presidente lo ritenga opportuno. Inoltre gli Associati che rappresentano il 25% dei voti presenti in Assemblea

possono chiedere la votazione a scrutinio segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle modifiche statutarie o scioglimento.

- 15. I lavori sono constatati da un processo verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e firmato dal Presidente e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di richiederne, a proprie spese, copia.
- 16. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un liquidatore.

Art. 13 -Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 2. Non può essere eletto, e se nominato decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, chi è in lite con l'Associazione e chi non è più in possesso dei requisiti di partecipazione all'Associazione.
- 3. Il Presidente ha la legale rappresentanza istituzionale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.
- 4. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente ed in caso di impedimento per qualsiasi causa, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla prima Assemblea, la quale provvederà ad eleggere un nuovo Presidente.
- 5. Il Vice Presidente svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'*iter* procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
- 6. Il Presidente preside ed è di diritto presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila sull'andamento delle attività associative e dà esecuzione alle deliberazioni.
- 7. Può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo i rappresentanti delle imprese associate.
- 8. Convoca il Consiglio Direttivo in via ordinaria, e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario o quando ne venga fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.
- 9. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
- 10. Il Presidente, unitamente al Tesoriere, custodisce somme o valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa.
- 11. Ha facoltà di aprire, chiudere e operare su conti correnti e/o depositi bancari e postali e delegare, per tale compito, il Tesoriere.

Art. 14 - Vice Presidente

- 1. Il Presidente è affiancato da un Vice Presidente.
- 2. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo il nome del Vice Presidente in occasione della presentazione del programma generale della propria attività e degli indirizzi del proprio mandato.
- 3. Le deleghe potranno riguardare l'attuazione di programmi relativi ad aree di attività specifiche di interesse per l'Associazione.
- 4. Il Vice Presidente dura in carica tre anni.

Art. 15 – Delegati dei Porti

- 1. Per ogni Porto, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà eleggere un Delegato.
- 2. I Delegati dei Porti, ove eletti, si atterranno alle direttive del Presidente *pro tempore*, previa ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Associazione e da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3. Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, tenendo conto degli astenuti, e con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
- 4. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.
- 5. Per singoli affari il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri al presidente.
- 6. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione.
- 7. Nomina nel suo seno il Segretario.
- 8. È presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
- 9. Emana l'eventuale Regolamento Interno.
- 10. Stabilisce la migliore azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani di azione a medio e lungo termine.
- 11. Dirige e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.
- 12. Sovrintende alla gestione del fondo comune, redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, si esprime in relazione alla misura del contributo associativo annuale ai fini della delibera contributiva dell'Assemblea.
- 13. Esamina la bozza delle modificazioni dello Statuto per le successive modificazioni.
- 14. Esercita la facoltà di agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi per il pagamento dei contributi.
- 15. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo può provvedere in ordine alla sua sostituzione.
- 16. Esso forma tra gli Associati gruppi di lavoro ai quali affidare incarichi relativi a specifiche materie al fine di perseguire al meglio il raggiungimento degli scopi sociali.
- 17. Stabilisce l'ammontare del contributo di ammissione, della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari, fissandone anche le modalità dei pagamento, che poi saranno sottoposti all'Assemblea.

- 18. Non può essere letto componente del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, chi è in lite con l'Associazione e chi non è più in possesso dei requisiti di partecipazione all'Associazione.
- 19. I candidati al Consiglio Direttivo devono avanzare la propria candidatura per iscritto almeno sette giorni prima delle elezioni.
- 20. Per le elezioni al Consiglio Direttivo gli aventi diritto esprimono quattro preferenze ai candidati che devono essere non meno di otto.
- 21. Vengono eletti coloro che raggiungono il maggior numero di voti, sino all'esaurimento dei posti previsti. Nel caso di sostituzione a qualsiasi titolo di uno o più Consiglieri, viene nominato il primo dei non eletti e così via.
- 22. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, si dovrà convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni dei suoi membri.

Art. 17 – Tesoriere

- 1. Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo e lavora a stretto contatto con il Presidente.
- 2. Tiene aggiornata la contabilità informando il Consiglio Direttivo sullo stato delle finanze dell'Associazione, custodisce, unitamente al Presidente, somme o valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e dura in carica tre anni.
- 2. I membri sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e sono rieleggibili.
- 3. Alla carica di Proboviro sono candidati rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza; possono essere candidate persone estranee all'Associazione purché in possesso di competenze specifiche in relazione al ruolo da ricoprire.
- 4. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.
- 5. Il Collegio dei Probiviri dà il proprio motivato parere in merito all'esclusione dell'associato, eventualmente promossa dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla delibera dell'Assemblea.
- 6. Il Collegio decide sulle controversie intercorrenti tra gli Associati e inerenti l'oggetto e l'attività dell'Associazione, le quali non si siano potute definire bonariamente.

TITOLO IV – ACCESSO ALLE CARICHE E GESTIONE ORGANIZZATIVA

Art. 19 – Cariche associative

- 1. Tutte le cariche associative sono gratuite. Possono accedere alle cariche direttive i rappresentanti delle imprese associate.
- 2. Le elezioni a tutte le cariche associative devono avvenire inderogabilmente a scrutinio segreto.

- 3. Sono condizioni di accesso alle cariche il non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione, nonché coloro cui non siano applicate misure interdittive. Costituiscono condizioni ostative situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici.
- 4. In mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio dei Probiviri potrà esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso ai singoli interessati ed eventualmente pronunciarne la decadenza immediata ovvero rimettere la decisione nelle mani del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Sistemi di votazione e verbalizzazioni

- 1. Il sistema di votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti le persone.
- 2. Nelle delibere a scrutinio segreto non relative a persone, in caso di parità la votazione deve ritenersi nulla: il Presidente dell'organo collegiale può, a suo giudizio, disporre la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente può disporre la votazione a scrutinio palese.
- 3. Lo scrutinio palese si svolge per alzata di mano chiamando in sequenza favorevoli, contrari e astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 4. In Assemblea le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con voto palese su supporto cartaceo e identificazione del votante.
- 5. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione e quelle che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.
- 6. Di tutte le riunioni degli organi collegiali deve essere redatto verbale. Esso viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'organo interessato.
- 7. I verbali di assemblea sono approvati entro trenta giorni dall'invio agli associati senza che siano intervenute richieste di rettifiche da parte degli stessi.
- 8. Il Segretario comunica eventuali contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche.
- 9. I verbali delle Assemblee sono consultabili solo dagli associati in regola con i contributi associativi e in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale.
- 10. È cura del Segretario rilasciare eventuali estratti. I verbali sono conservati presso l'Associazione.

TITOLO V – FONDI COMUNI E BILANCI

Art. 21 – Patrimonio sociale

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) beni immobili e mobili e valori in genere che vengano in proprietà dell'Associazione per acquisti, lasciti e donazioni, o per altro titolo;
- b) somme accantonate per qualsiasi scopo finché non vengano erogate.

- 2. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto l'associato che a qualunque titolo decade dall'Associazione e i suoi eredi o aventi causa non possono pretendere la liquidazione della quota.
- 3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) contributi versati da ciascun associato all'atto dell'iscrizione;
- b) contributi mensili/annuali;
- c) eventuali altri contributi stabiliti dall'Assemblea nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto:
- d) eventuali contributi volontari straordinari dei membri sostenitori;
- e) contributi di privati;
- f) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- g) eredità, donazioni, legati;
- h) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche anche internazionali finalizzati al sostegno degli scopi associativi;
- i) ogni altro bene mobile e/o immobile che verrà successivamente acquistato;
- j) ogni altro acquisto in conformità al vigente Codice Civile e alla normativa in materia.
- 4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 5. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondo, riserve o capitale.

Art. 22 – Esercizio finanziario e bilanci

- 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale: ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il Bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce.
- 4. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 5. Il Bilancio deve essere redatto secondo i principi di valutazione esposti nelle norme civilistiche agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 c.c.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 23 – Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti presenti in prima convocazione con decisione

deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la metà più uno degli associati.

2. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

- 1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
- 2. Lo scioglimento dell'Associazione avverrà soltanto con delibera dell'Assemblea. La delibera sarà validamente costituita con il voto favorevole di un numero dei soci rappresentanti almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati.
- 3. Stabilita la destinazione del patrimonio residuo, l'Assemblea nominerà i liquidatori e ne determinerà i compensi.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Augusta, 30/01/2018